

Allegato 1

Regolamento del CREA in materia di accesso aperto alla letteratura scientifica**Art. 1****Finalità e principi generali**

1. Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. In particolare, esso mira a potenziare la diffusione su scala internazionale della ricerca, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare e il trasferimento della conoscenza alle imprese.
2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.
3. La disponibilità pubblica dei prodotti della ricerca scientifica, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuisce alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.
4. L'accesso aperto alla produzione scientifica ha come risultato la valorizzazione delle competenze e l'incremento della visibilità presso la comunità scientifica internazionale, al fine di aumentare il livello d'impatto dei prodotti e la possibilità di creare collaborazioni disciplinari e interdisciplinari tra gli autori, grazie anche all'indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca che garantiscono disseminazione e visibilità ai documenti depositati.
5. Il deposito nell'archivio istituzionale assolve al duplice compito di conservare la produzione scientifica del CREA garantendo l'integrità dei documenti e una descrizione appropriata degli stessi, e di renderla sempre accessibile per le analisi statistiche sulla produzione scientifica del CREA e per la valutazione della ricerca. Risponde inoltre ai requisiti degli enti finanziatori che richiedono espressamente il deposito ad accesso aperto dei prodotti della ricerca.

Il presente documento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 218/2016, recepisce la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 relativa alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) con particolare riguardo alle previsioni relative alla libertà di ricerca, alla diffusione e valorizzazione delle ricerche e alla tutela della proprietà intellettuale.



Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) “Autore”: un membro del CREA a qualsiasi titolo ad esso affiliato, quale, ad esempio, un ricercatore o tecnologo, di ruolo o a tempo determinato, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, un borsista, che sia autore o coautore insieme a uno o più soggetti interni o esterni al CREA, di un Contributo della letteratura scientifica;
- b) “Contributo della letteratura scientifica” o “Contributo”: tutte le opere dell’ingegno realizzate dall’Autore, pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio: saggi, articoli, monografie, capitoli di libro, atti di convegno, presentazioni multimediali, ecc.);
- c) “Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto”: l’Archivio Istituzionale della Ricerca, interoperabile secondo i protocolli internazionali, che garantisce la conservazione e l’accesso pubblico dei file depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo standard nazionali e internazionali accettati;
- d) “Accesso Aperto” o “*Open Access*”: modalità di pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione, irrevocabile e universale, a titolo gratuito, a tutti gli utilizzatori, della facoltà di consultare il Contributo, di distribuirlo, di trasmetterlo, mostrarlo, pubblicarlo, nonché della facoltà di riprodurre e distribuire i lavori da esso derivati a condizione che ne sia correttamente attribuita la paternità intellettuale;
- e) “Accesso Chiuso”: una forma di deposito nell’Archivio Istituzionale di un Contributo della letteratura scientifica accessibile e visibile solo al personale autorizzato del CREA;
- f) “Copia Digitale”: la versione finale, integrale, ove applicabile *peer reviewed*, del Contributo; solo nei casi in cui l’editore lo renda possibile, la versione finale pubblicata del lavoro con il *layout* editoriale;
- g) “Metadati”: informazioni di carattere descrittivo, semantico e gestionale, relative a un Contributo della letteratura scientifica;
- h) “Embargo”: periodo di tempo durante il quale è sospeso l’Accesso Aperto al Contributo, anche se esso è già inserito nell’Archivio Istituzionale.

Art. 3

Risorse umane e strumentali



- a) attraverso l'istituzione di un Gruppo di Lavoro sull'Accesso Aperto alla letteratura scientifica, in seguito Gruppo di Lavoro, composto da personale CREA con competenze nel campo della biblioteconomia, dell'informatica e del diritto;
 - b) attraverso un Archivio Istituzionale della Ricerca in grado di dialogare con il Sito Docente del MIUR (LoginMIUR). L'Archivio Istituzionale rispetta i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali; ove tecnicamente possibile, sarà interfacciato con i principali archivi aperti disciplinari utilizzati dai ricercatori al fine di evitare duplicazioni;
 - c) rivista è autonoma nelle proprie scelte editoriali e redazionali;
 - d) attraverso l'ufficio competente alla creazione e gestione di Contributi *online Open Access*.
2. Il CREA favorisce l'attività di informazione, formazione e aggiornamento, rivolta sia al personale scientifico sia al personale tecnico-amministrativo, in relazione ai temi dell'Accesso Aperto e agli strumenti operativi forniti.

Art. 4

Politica

1. Il CREA prevede che ogni Autore inserisca nell'Archivio Istituzionale, al momento della pubblicazione:
- a) i metadati del Contributo e l'*abstract* che saranno sempre visibili ad Accesso Aperto;
 - b) la Copia Digitale del Contributo nella versione consentita dall'editore per la diffusione in Accesso Aperto, che verrà messa a disposizione del pubblico senza finalità di lucro; laddove una copia sia già depositata in un archivio aperto disciplinare è sufficiente l'indicazione della relativa URL;
 - c) la Copia Digitale del Contributo ad Accesso Chiuso nella versione utile alla valutazione interna e esterna, che resterà visibile solo al personale autorizzato del CREA.

Si può derogare alla previsione di cui al punto b) solo in caso di:

- rifiuto dell'editore, come esplicitato nella banca dati SHERPA-RoMEO o da attestazione resa dall'editore stesso;
- rifiuto documentato di uno dei coautori;
- motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
- motivi di *privacy* o presenza di dati sensibili.

Solo per questi motivi sarà possibile attivare un periodo di Embargo da comunicare all'ufficio



2. Ai fini della valutazione interna, verranno considerati solo i Contributi di cui siano stati inseriti nell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto sia i Metadati di cui al comma 1, lettera a), sia le Copie Digitali di cui al medesimo comma, lettere b) e c).

Per tutta la durata del periodo di Embargo, il Contributo verrà in ogni caso preso in considerazione ai fini della valutazione interna.

3. Con l'inserimento della Copia Digitale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), l'Autore autorizza il CREA a metterla a disposizione del pubblico secondo modalità ad Accesso Aperto, senza finalità di lucro; con l'inserimento della Copia Digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), l'Autore autorizza il CREA a riprodurla e distribuirla nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna e esterna.

Art. 5

Supporto e monitoraggio

1. Per i Contributi inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, il Gruppo di Lavoro assicura il supporto in relazione a:

- a) procedure di deposito, relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi;
- b) verifica delle politiche editoriali relative ai singoli Contributi della letteratura scientifica;
- c) questioni di diritto d'autore legate a specifici Contributi;
- d) validazione dei Metadati descrittivi del Contributo.

2. Per le riviste ospitate sulla piattaforma ad Accesso Aperto, il Gruppo di Lavoro assicura il supporto in relazione a:

- a) avvio della rivista, opzioni editoriali e redazionali;
- b) illustrazione del software utilizzato dalla piattaforma;
- c) pratiche di registrazione, indicizzazione, assegnazione di identificatori univoci.

3. Il Gruppo di Lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione del presente Regolamento sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio Istituzionale sia con riferimento alle pubblicazioni ad Accesso Aperto.

Il Gruppo di Lavoro produce un rapporto annuale sullo stato di attuazione del presente Regolamento suggerendo eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso.



Art. 6

Promozione e sensibilizzazione sul principio dell'Accesso Aperto

Il CREA favorisce l'organizzazione di convegni e seminari di sensibilizzazione e di promozione sul principio dell'Accesso Aperto e sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 7

Servizi a valore aggiunto

1. Il CREA, in relazione al materiale depositato nell'Archivio Istituzionale, rende ai propri utenti i seguenti dati e servizi:

- a) statistiche d'uso (accessi e *download*) del singolo Contributo della letteratura scientifica;
- b) integrazione con i dati citazionali delle principali banche dati internazionali, ove applicabili e ove consentiti dai contratti in essere con i fornitori;
- c) integrazione e interoperabilità con gli altri archivi *Open Access*;

2. Il CREA, in relazione al materiale presente sulla piattaforma di gestione delle riviste ad Accesso Aperto, rende ai propri utenti i seguenti dati e servizi

- a) statistiche d'uso (accessi e *download*);
- b) indicizzazione nelle principali banche dati ad accesso gratuito;
- c) assistenza per il deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali;
- d) assegnazione del DOI.

Art. 8

Aspetti Etici

L'etica viene riconosciuta come principio immanente alla ricerca e a tutte le attività correlate.

Per etica nella ricerca si intende l'insieme dei principi e dei valori di integrità e di deontologia relativi agli standard professionali che connotano la condotta responsabile di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché dalle istituzioni che la promuovono e la realizzano.

I ricercatori devono conformarsi ai principi etici riconosciuti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dalla legislazione nazionale ed europea in materia di diritto d'autore.

I principi etici comprendono la necessità di evitare in particolare qualsiasi forma di plagio, montatura o falsificazione dei dati sui quali si basa, si svolge o si valuta qualsiasi prodotto dell'attività di ricerca.





Art. 9

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.